140

N° 4 OTT. 2013

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Aci S. Antonio, lì 16 OTT. 2013
IMPIEGATO INCARICATO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot.. n. 131 Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO CHIAMATA DI TERZI NEL RICORSO PROMOSSO DA GEOAMBIENTE S.r.l. C/ ACIAMBIENTE S.p.A.

L'anno Duemila tredici addì quattordici del mese di ottobre, alle ore tredici e quindici segg. Nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. IL SINDACO Santo Orazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA		X
4	ROMANO SANTO	X	
5			
6			

Non sono intervenuti gli Assessori: Leone Maria Grazia

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la memoria di costituzione e risposta con chiamata di terzi da parte di ACIAMBIENTE S.p.A. notificata a questo Ente in data 26/07/2013 prot. 12904, in relazione al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da GEOAMBIENTE S.r.l. contro ACIAMBIENTE;

Considerato

- Che, appare necessario difendere le ragioni dell'Ente autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania al fine di difendere l'Ente in relazione alle vicende per cui si è chiamati in garanzia da ACIAMBIENTE S.p.A.;

Visto che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania avverso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da GEOAMBIENTE s.r.l. nei confronti di ACIAMBIENTE S.p.A. in considerazione della chiamata in garanzia da parte di ACIAMBIENTE S.p.A. giusta memoria di costituzione e risposta con chiamata di terzi notificata in data 26/07/2013 èrpt- 12904;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. GIOVANNI INGRASCI con sede CATANIA - VIA ALDEBARAN 9 già incaricato per ulteriori contenziosi inerenti la stessa materia;

Approvare l'allegata convenzione composta da n. 3 articoli;

Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l'adozione dei successivi e necessari provvedimenti di impegno di spesa consequenziali alla presente deliberazione;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Avv. MARINA LOMBARDO
Via Marchese di Casalotto, 14
95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)
Tel. 095 7892731

Tribunale civile di Catania sez. distaccata di Acireale

Memoria di costituzione e risposta con chiamata di terzi

G.I. dott.Lentano- R.G. 340/2013- ud. 18 luglio 2013

Per: Aciambiente S.p.A. in liquidazione ATO CT2, in persona del Presidente del Collegio dei liquidatori dott. Sergio Fontana, con sede in Acireale via San Martino n. 5, Partita iva 04022930871, rappresentata e difesa dall' Avv. Marina Lombardo – LMB MNR 68H44 C351C -, giusta delibera di incarico n° 419 del 14 maggio 2013, e per procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliati in Aci Sant'Antonio via Marchese di Casalotto n. 14 (per le comunicazioni ai sensi dell'art. 170 c.p.c. fax 095.2263245 e-mail mrl.lombardo@gmail.com, ovvero posta elettronica certificata. avv.lombardomarina@pec.ordineavvocaticatania.it).

Contro: **Geo Ambiente S.r.l.**, con l'Avv. Giovanni Pappalardo

Nomino mio procuratore difensore l'Avv. Marin Lombardo, presso il cui studi eleggo domicilio e autorizzo a trattamento dei dati persona limitatamente al present giudizio

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI DELLA ACIAMBIENTE S.p.A. A.T.O. CT2
Dott. Sergio Fontana

Vera la firma

* * * * * * * * * *

Con atto notificato il 15 aprile 2013, la Geo Ambiente S.r.l. ha presentato ricorso contro la ATO 2 Aci Ambiente S.p.a. in liquidazione, chiedendo che venissero dichiarate *"nulle le proroghe disposte dall'Ato Aci Ambiente per i cantieri di Aci Sant'Antonio, di Viagrande, di Valverde e di Aci Catena e per l'effetto condannare l'Ato Aci Ambiente al pagamento delle maggiori somme pagate dalla Geo Ambiente per l'espletamento dei servizi ... per l'importo di € 953.943,76"*.

Le domande di cui al ricorso introduttivo sono destituite di fondamento in fatto e in diritto e non potranno trovare accoglimento per i motivi che si espongono.

Eccezioni preliminari

Avv. MARINA LOMBARDO Avv. MARIANNA D'URSO Avv. ELEONORA GRASSO
Aci Sant'Antonio (CT) - Via Marchese di Casalotto, 14 - Tel. 095 7892731 - Fax 095 2263245

1. Nullità ricorso: Il ricorso è nullo: infatti, l'art. 702 bis co.1 c.p.c. prevede che l'atto introduttivo del procedimento sommario di cognizione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 163 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p.c. nonché l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163 .

Invero, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel definire il nuovo processo sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi torto fra le parti; da ciò ne deriva che l'art. 164 c.p.c. va applicato per una sorta di richiamo sistematico alle norme in materia, nel procedimento sommario, trattandosi pur sempre di un normale processo a cognizione piena.

Da quanto detto, ne deriva che il ricorso incoato da Geo Ambiente è macroscopicamente carente dell'avvertimento di cui al citato n. 7 dell'art. 163 c.p.c., che determina ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la nullità dell'intero atto applicabile a questo giudizio in quanto a cognizione piena seppure semplificata.

2. Inammissibilità del ricorso: carenza presupposti di legge

il processo ex art. 702 bis c.p.c, tuttavia, non è un processo sommario puro, ma un processo semplificato che si utilizza solo quando le attività istruttorie sono semplici ed estremamente rapide concludendo l'intero procedimento in un'unica attività d'udienza, e non quando si rendono necessari accertamenti istruttori, esami probatori, valutazioni contabili e di accertamento della legittimità della pretesa, tali da impegnare più udienze e mezzi processuali.

Nel caso in esame, la complessità della materia trattata, la pluralità di

questioni da risolvere, l'attività istruttoria di lunga indagine non sono compatibili con la forma processuale semplificata prescelta.

L'esame immediato delle domande e delle difese approntate rendono evidente la complessità delle questioni di fatto e di diritto, portando questo Decidente, a ordinare il mutamento del rito con fissazione d'udienza ex art. 183 c.p.c, al fine di consentire un giusto processo.

* * * * * * * * *

Senza recesso dalle superiori eccezioni processuali è d'obbligo entrare nel merito delle doglianze espresse dalla Geo Ambiente e a tal fine si impone precisare quanto segue:

proroga e rinnovo

La Geo Ambiente, muove le proprie pretese economiche sull'erroneo presupposto che la continuità del servizio nei cantieri indicati in ricorso sia stato supportato da "proroghe" del contratto originario, che ai sensi dell'art. 6 L. 537/1993 darebbe diritto alla revisione dei prezzi portati dal capitolato di gara.

Ma il medesimo art. 6 sopra citato al comma 1 disciplina anche la fattispecie del "rinnovo" dei contratti pubblici, che, attraverso una complessa storia legislativa, approda alla più recente L. 62/2005 c.d. Legge Comunitaria che ha significativamente modificato il quadro della situazione, statuendo la possibilità di procedere ai rinnovi dei contratti stipulati con la P.A..

E' verità che la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che l'art. 6 della L. 537/93 è norma imperativa, che impone la clausola di revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o

continuativa relativi a servizi o forniture; ma quella stessa giurisprudenza ha più volte precisato che la riconosciuta natura imperativa dell'art. 6, e la sua capacità di imporsi ai patti contrari, non può comportare l'assoluta irrilevanza degli eventuali successivi accordi delle parti che, rinegoziando volontariamente e nuovamente l'originario assetto del rapporto contrattuale, rinnovino le condizioni del contratto originario, anche alle medesime condizioni, sicchè quest'ultimo venga a costituire solo il mero presupposto della rinegoziazione.

In altre parole, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, che rende incompatibile l'immediata applicazione imperativa della clausola di revisione dei prezzi, la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (per tutte C.d.S. 5 marzo 2012 n. 1252; C.d.S. nn. 3892/10 e 9302/03).

Pertanto, la rinegoziazione deve ritenersi distinta dalla mera proroga del rapporto contrattuale.

Nel caso che ci occupa, esaminando i rapporti tra la Ato Aciambiente S.p.A la Geo Ambiente e i Comuni di Acicatena, Aci Sant'Antonio, Viagrande e Valverde, l'effettuazione del servizio nel tempo è stata garantita, nelle more dell'espletamento della gara d'ambito, per mezzo di ripetuti e distinti atti in cui si è estrinsecata l'autonomia negoziale delle parti e attraverso i quali, le stesse, hanno dato vita a nuovi ed autonomi rapporti giuridici.

Che questa sia la sostanziale natura di tali atti, e che a tale natura soltanto debba potersi fare riferimento, al di là della definizione che ad essi può

ASF

esser stata data, è circostanza che emerge sol che si attenzioni il contenuto degli stessi. Trattasi infatti di richieste, non dunque di mere comunicazioni, avanzate da Aciambiente alla società appaltatrice in ordine alla disponibilità di questa alla effettuazione del servizio, per periodi determinati, e delle relative accettazioni.

Da ciò discende l'inapplicabilità della previsione normativa della revisione prezzi alla fattispecie concreta atteso che trattasi di rinnovi; circostanza confermata dal fatto che Aciambiente, come detto, formulava delle richieste e rimaneva in attesa delle determinazioni della società, che rispondeva dopo avere valutato le condizioni proposte.

Ulteriore conferma che di rinnovi trattasi è il richiamo, contenuto nelle determine presidenziali, alla norma di cui all'art. 57 d.lgs n. 152\06 commi 2 lett. c e 5 lett. b) c.d. procedure negoziate (art. 57 co 2 lett C "nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, la procedura è consentita ...c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, non è compatibile con i termini imposti dalla procedure ... previa pubblicazione di un bando di gara ..." art. 57 co.5 lett.B "per i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico già aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante ...")

Ma vi è di più

Le società esecutrici, traendo un innegabile vantaggio dai nuovi affidamenti, hanno di volta in volta ritenuto ancora convenienti e congrue le condizioni economiche vigenti al tempo ed hanno addirittura ritenuto vantaggiosa l'accettazione della riduzione del 3% .

Si ritiene doveroso valutare singolarmente i rapporti intercorsi fra ATO e

Geo Ambiente per ogni singolo ente locale presso cui il servizio di igiene urbana è stato espletato, pertanto:

Comune di Acicatena: Con nota prot. N. 3518 del 27.08.2008 la Aciambiente chiedeva alla Geoambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana agli stessi patti e condizioni vigenti e fino alla data del 30.09.2008 (un mese) (doc. 1)

In data 29.08.2008 la Geoambinete firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc. 2).

Con nota prot. N. 3916 del 24.09.2008 la Aciambiente chiedeva alla Geoambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la prosecuzione dei servizi nonché la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana agli stessi patti e condizioni vigenti e fino alla data del 31.12.2008 (tre mesi) (doc.3). Specificando che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini.

In data 29.09.2008 la Geoambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc. 4).

Con nota prot. N. 5291 del 22.12.2008 la Aciambiente chiedeva alla Geoambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la prosecuzione dei servizi nonché la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana dall'01.01.2009 al 31.03.2009 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07. Specificando che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini(doc. 5).

In data 23.12.2008 la Geoambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc.6).

La storia documentale evidenzia che ogni richiesta mossa da Aci Ambiente ha dato vita ad una contrattazione con nuova pattuizione, quale specifica manifestazione di volontà delle parti che permette di individuare in tale atto un nuovo e distinto rapporto giuridico e non una mera proroga contrattuale.

Si ritiene inoltre che anche la specifica clausola della possibilità di revocare anticipatamente il servizio, accettata dalla parte privata, valga ad escludere la possibilità di richiedere la revisione di prezzi.

Ancora, con nota prot. N. 1427 del 27.03.2009 la Aciambiente chiedeva alla Geoambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nei comuni di Acicatena, Aci S. Antonio, Valverde e Viagrande dall'01.04.2009 al 30.09.2009 (sei mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07. Specificando che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini. la Geo Ambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc.7).

Con nota prot. N. 4466 del 23.09.2009 la Aciambiente chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana dall'01.10.2009 al 31.12.2009 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07. Specificando che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini.(doc.8)

In pari data la Geo Ambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione.(doc.9)

Con nota prot. N. 4511 del 25.09.2009 la Aciambiente chiedeva Geo Ambiente, nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di raccolta separata della frazione organica dall'01.10.2009 al 31.12.2009 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07. Specificando che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini. la Geoambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc.10 e 11).

Con nota prot. N. 6950 del 21.12.2009 la Aciambiente chiedeva alla Geoambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana dall'01.01.2010 al 31.03.2010 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07. Specificando che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini. la Geoambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc.12).

In data 22.12.2009 la Geo Ambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc.13)

Con nota prot. N. 1315 del 16.03.2010 la Aciambiente chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana dall'01.04.2010 al 30.06.2010 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07, e che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara

nei termini. La Geo Ambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc.14).

In data 16.03.2010 la Geo Ambiente firmava in calce ad una copia della suddetta richiesta, per accettazione (doc.15).

Con nota prot. N. 3232 del 25.06.2010 la Aciambiente chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana dall'01.07.2010 al 30.09.2010 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07. Specificando che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini (doc.16).

A questo punto Aciambiente, con successiva nota, prot. N. 3233 chiedeva la prosecuzione solo per un mese (fino al 31.07.2010) nelle more dello svolgimento di un tavolo tecnico nel quale si sarebbero dovute discutere le problematiche relative all'espletamento del servizio (doc.17)

L'esigenza di convocare un tavolo tecnico per una contrattazione conferma la natura di rinnovo negoziale e non di mera proroga dell'atto atteso che le parti, hanno evidentemente negoziato

Comune di Aci Sant'Antonio: Con nota prot. N. 2217 26.05.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geoambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aci S. Antonio agli stessi patti e condizioni vigenti e fino al 31.07.2008, la stessa veniva firmata in calce per ricevuta e accettazione dalla Geo Ambiente (doc.18).

Con nota prot. N. 3232 del 31.07.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla

Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aci S. Antonio agli stessi patti e condizioni vigenti per un altro mese e fino al 31.08.2008, la stessa veniva firmata in pari data in calce per ricevuta e accettazione (doc.19)

Con nota prot. N. 3511 del 27.08.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aci S. Antonio agli stessi patti e condizioni vigenti per un altro mese fino al 30.09.2008, la stessa veniva firmata in pari data in calce per ricevuta e accettazione (doc.20 e 21).

Con nota prot. N. 3915 del 24.09.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aci S. Antonio agli stessi patti e condizioni vigenti dal 01.10.2008 e fino al 31.12.2008 (tre mesi), la stessa veniva controfirmata in calce (doc.22)

Con nota prot. N. 5294 del 22.12.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aci S. Antonio per altri tre mesi e fino al 31.03.2009 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa veniva firmata in calce, per ricevuta e accettazione. (doc.23)

Anche qui, è evidente che la nuova pattuizione, in quanto specifica manifestazione di volontà, permette di individuare in tale atto un nuovo e distinto rapporto giuridico e non una mera proroga contrattuale.

Si ritiene inoltre che anche la specifica clausola della possibilità di revocare anticipatamente il servizio, accettata dalla parte privata, valga ad escludere la possibilità di richiedere la revisione di prezzi.

Con nota prot. N. 1427 del 27.03.2009 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aci S. Antonio (olte che nei Comuni di Aci Catena, Valverde e Viagrande) per altri sei mesi e fino al 30.09.2009 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa veniva firmata in calce per ricevuta e accettazione. (doc.24)

Con nota prot. N.4466 del 23.09.2009 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aci S. Antonio per altri tre mesi e fino al 31.12.2009 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa veniva firmata in calce per ricevuta e accettazione.(doc.25)

Con nota prot. N.4510 del 25.09.2009 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione del servizio obbligatorio di raccolta separata della frazione organica per tre mesi e fino al 31.12.2009 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la

stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa veniva firmata in calce per ricevuta e accettazione.(doc.26)

Con nota prot. N.6949 del 21.12.2009 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi indifferenziati nonchè del servizio obbligatorio di raccolta separata della frazione organica per tre mesi e fino al 31.03.2010 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa veniva firmata in calce, per ricevuta e accettazione.(doc.27)

Con nota prot. N.1319 del 16.03.2010 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi indifferenziati nonchè del servizio obbligatorio di raccolta separata della frazione organica per tre mesi e fino al 30.06.2010 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa veniva firmata in calce, per ricevuta e accettazione.(doc.28)

Con nota prot. N 3234 del 25.6.2010 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana per tre mesi e fino al 30.09.2010 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa

veniva firmata in calce, per ricevuta e accettazione.(doc.29)

Con nota prot. N 3235 del 25.6.2010 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione del servizio aggiuntivo di rifiuto organico nelle more dell'espletamento di nuova gara e di un tavolo tecnico finalizzato alla risoluzione dei problemi ad esso inerenti, per mesi uno e fino al 31.07.2010 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. La stessa veniva firmata in calce, per ricevuta e accettazione. (doc.30)

Con nota prot. N 3953 del 29.7.2010 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione del servizio aggiuntivo di rifiuto organico nelle more dell'espletamento di nuova gara e di un tavolo tecnico finalizzato alla risoluzione dei problemi ad esso inerenti, per mesi uno e fino al 31.08.2010 agli stessi patti e condizioni vigenti specificando che agli stessi si sarebbe applicata l'art. 3 L.R. n. 5/07 e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini. (doc.31).

Comune di Viagrande: Con nota prot. N. 2218 del 26.05.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara d'ambito la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana alle stesse condizioni e patti vigenti e fino al 31.07.2008 (due mesi). In calce troviamo una firma per ricevuta e accettazione (doc.32).

Con nota prot. N. 3231 del 31.07.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara d'ambito la

disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana alle stesse condizioni e patti vigenti e fino al 31.08.2008 (un mese). In calce troviamo una firma per ricevuta e accettazione. (doc.33)

Con nota prot. N. 3512 del 27.08.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara d'ambito la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana alle stesse condizioni e patti vigenti e fino al 30.09.2008 (un mese). Una copia è stata firmata, con timbro, per ricevuta e accettazione (doc.34).

Con nota prot. N. 3913 del 24.09.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara d'ambito la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana alle stesse condizioni e patti vigenti e fino al 31.12.2008 (tre mesi). Una copia è stata firmata, con timbro, per ricevuta e accettazione (doc.35).

Con nota prot. N. 5293 del 22.12.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara d'ambito la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana fino al 31.03.2009 (tre mesi). Una copia è stata successivamente firmata, con timbro, per ricevuta e accettazione.(doc.36)

Con nota prot. N. 4509 del 25.09.2009 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara d'ambito la disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana dal 01.10.2009 fino al 31.12.2009, alle stesse condizioni e patti vigenti, una copia è stata firmata, con timbro, per ricevuta e accettazione.(doc.37)

Con nota prot. N. 6951 del 21.12.2009 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara d'ambito la

disponibilità a garantire i servizi di igiene urbana dal 01.01.2010 fino al 31.03.2010, alle stesse condizioni e patti vigenti, una copia è stata firmata, con timbro, per ricevuta e accettazione.(doc.38)

Comune di Valverde: Con nota prot. N. 2647 del 24.06.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Valverde agli stessi patti e condizioni vigenti e fino al 31.07.2008, la stessa veniva firmata in calce per ricevuta e accettazione dalla Geo Ambiente (doc.39).

Con nota prot. N. 3514 del 27.08.2008 la Aciambiente s.p.a. chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Valverde agli stessi patti e condizioni vigenti e fino al 30.09.2008, la stessa veniva firmata successivamente in calce per ricevuta e accettazione dalla Geo Ambiente (doc.40).

Con nota prot. N. 5292 del 22.12.2008 la Aciambiente chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana dall'01.01.2009 al 31.03.2009 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07 e che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente qualora fosse stata espletata nuova gara nei termini. La stessa veniva successivamente firmata in calce dalla Geo Ambiente (doc.41).

Con nota prot. N. 4513 del 25.09.2009 la Aciambiente chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana dall'01.10.2009 al

31.12.2009 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07, la stessa veniva firmata in calce dalla Geo Ambiente (doc.42).

Con nota prot. n. 1317 del 16 marzo 2010 la Aciambiente chiedeva alla Geo Ambiente s.r.l. Nelle more dell'espletamento della gara, la disponibilità a garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Valverde, dal 01.04.2010 al 30.06.2010 (tre mesi) specificando che ai patti e condizioni vigenti si sarebbe applicato l'art. 3 L.R. Sicilia n. 5/07, e facendo presente che la stessa si sarebbe potuta revocare anticipatamente in caso di espletamento di gara nei termini la stessa veniva firmata in calce dalla Geo Ambiente (doc.43).

Quanto sin qui detto impone la conclusione che nessuna proroga è stata consolidata nel tempo dall'ATO con Geo Ambiente né, in virtù della intervenuta contrattazione, è possibile appellarsi all' art. 23 Cost., poiché non vi è alcuna "prestazione imposta"-

Assolutamente irrilevante e priva di valenza processuale è l'eccezione di nullità della proroga ritenuto che non si è davanti a tale fattispecie; tuttavia si vuole precisare che quant'anche si fosse in presenza di proroga non potrebbe essere devoluto al G.O. la declaratoria di nullità, peraltro già acclarata dal TAR come fattispecie generale.

Mancato assolvimento dell'onere probatorio: la Geo Ambiente avanza una richiesta economica adducendo che trattasi del maggior costo che l'azienda ha dovuto sostenere per l'intervenuto aumento dei prezzi, ma nessuna prova ha fornito in ordine a tali presunti maggiori costi e al loro effettivo esborso, limitandosi a una perizia di parte di cui si contestano le

conclusioni.

Infatti, la Geo Ambiente si limita ad affermare solo labialmente di essere stata obbligata a corrispondere ai lavoratori somme maggiori rispetto a quelle originariamente previste nonché per l'approvvigionamento del carburante e delle altre attrezzature necessarie, ma nessuna prova produce in tal senso.

Né può essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, che non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste

Chiamata di terzi: nella non temuta ipotesi che il Giudice riconosca il diritto di Geo Ambiente alla revisione dei prezzi, in qualsivoglia misura economica, ritenuto che l'Ato Aciambiente è una società la cui compagine è costituita dagli Enti territoriali locali, i quali devono corrispondere un canone mensile per il servizio di igiene urbana ambientale di cui fruiscono per mezzo della stsssa Ato, questi ne dovranno corrispondere in termini economici.

A tal fine si chiede che il Giudice voglia autorizzare la chiamata in garanzia dei Comuni di Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Valverde e Viagrande, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, chiedendo il differimento della prima udienza di comparizione e assegnando termine per la notifica.

Conclusioni

Quanto sopra detto, questa difesa conclude chiedendo che il Giudice adito

Voglia

Ritenere e dichiarare in via preliminare la nullità e inammissibilità del

ricorso introduttivo, ovvero previo mutamento di rito fissare prima udienza di comparizione differita autorizzando la chiamata in causa a garanzia dei Comuni di Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Valverde e Viagrande in perosna dei rispettivi Sindaci pro tempore, nonché ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria di Geo Ambiente e per l' effetto rigettarla.

In via istruttoria si contesta la consulenza tecnica di parte perché basata su erronei criteri di calcolo e inidonea a costituire mezzo di prova, con riserva di meglio contestare nei termini da concedere secondo legge.

Con vittoria di spese e compensi

Si produce: **1.** Copia nota prot. N. 3518 del 27.08.2008; **2.** Copia accettazione Geo Ambiente del 29.08.2008; **3.** Copia nota prot. N. 3916 del 24.09.2008; **4.** Copia Accettazione Geo Ambiente del 29.09.2008; **5.** Copia nota prot. N. 5291 del 22.12.2008; **6.** copia accettazione Geo Ambiente del 23.12.2008; **7.** copia nota prot. N. 1427 del 27.03.2009; **8.** copia nota prot. N. 4466 del 23.09.2009; **9.** copia accettazione Geo Ambiente del 23.09.2009; **10.** copia nota prot. N. 4511 del 25.09.2009; **11.** copia accettazione Geo Ambiente del 25.09.2009; **12.** copia nota prot. N. 6950 del 21.12.2009; **13.** copia accettazione Geo Ambiente del 21.12.2009; **14.** copia nota prot. N. 1315 del 16.03.2010; **15.** copia accettazione Geo Ambiente del 16.03.2010; **16.** copia nota prot. N. 3232 del 25.06.2010; **17.** copia nota prot. n. 3233 del 25.06.2010; **18.** copia nota prot. N. 2217 26.05.2008; **19.** copia nota prot. n. 3232 del 31.07.2008; **20.** copia nota prot. 3511 del 27.08.2008; **21.** copia accettazione Geo Ambiente del 27.08.2008; **22.** copia nota prot. n. 3915 del 24.09.2008 e relativa accettazione Geo Ambiente; **23.** copia nota prot. n. 5294 del 22.12.2008;

N. 340/2013 R.G.
N. 2476/2013 Cron

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione distaccata di Acireale

DECRETO DI DIFFERIMENTO DI UDIENZA
(art. 702 *bis* c.p.c.)

Il Giudice Francesco Lentano

Visti gli atti del giudizio proposto da GEO AMBIENTE s.r.l. contro ACI AMBIENTE s.p.a., ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c.;

rilevato che la resistente, tempestivamente costituita, ha chiesto il differimento della udienza fissata per il 18/7/2013, per provvedere alla chiamata di terzi;

rilevato che non è possibile, per mancanza dei termini a comparire, fissare l'udienza di comparizione delle parti entro la data del 22/7/2013, nella quale prevista l'ultima udienza di calendario di questa Sezione, destinata alla soppressione ai sensi del decreto legislativo n. 155/2012;

P.Q.M

Differisce l'udienza già fissata per il 18/7/2013;

assegna termine perentorio al resistente, per la chiamata di terzi, sino al 30/9/2013;

dispone la comparizione delle parti <u>innanzi all'Istruttore designando del tribunale di Catania, sede centrale di piazza Verga, Quarta Sezione civile</u>, all'uopo fissando l'udienza dell' 11/11/2013.

Acireale (CT), 10/7/2013

CANCELLERIA
10 - 7 - 2013
Il Funzionario Giudiziario

IL GIUDICE
Francesco LENTANO

Copia conforme all'originale
rilasciata a richiesta
dell'Avv. Lombardo
Acireale 23 LUG 2013

Il Cancelliere A2 F5
D.ssa Paola Radil

TRIBUNALE CATANIA - SEZ. DI ACIREALE

24. copia nota prot. 1427 del 27.03.2009; **25.** copia nota prot. n. 4466 del 23.09.2009; **26.** copia nota prot. 4510 del 25.09.2009 e accettazione Geo Ambiente; **27.** copia nota prot. n. 6949 del 21.12.2009 e accettazione Geo Ambiente; **28.** copia nota prot. 1319 del 16.03.2010 e accettazione Geo Ambiente; **29.** copia nota prot. 3234 del 25.06.2010 e accettazione Geo Ambiente; **30.** copia nota prot. n. 3235 del 25.06.2010 e accettazione Geo Ambiente; **31.** copia nota prot. n. 3953 del 29.07.2010; **32.** copia nota prot. n. 2218 del 26.05.2008; **33.** copia nota prot n. 3231 del 31.07. 2008; **34.** copia nota prot. n. 3512 del 29.08.2008; **35.** copia nota prot. n. 3913 del 25.09.2008; **36.** copia nota prot. n. 5293 del 22.12.2008 e accettazione Geo Ambiente; **37.** copia nota prot. n. 4509 del 25.09.2009 e accettazione Geo Ambiente; **38.** copia nota prot. n. 6951 del 21.12.2009; **39.** copia nota prot. n. 2647 del 24.06.2008; **40.** copia nota prot. n. 3514 del 27.08.2008 e accettazione Geo Ambiente; **41.** copia nota prot. n. 5292 del 22.12.2008 e accettazione Geo Ambiente; **42.** copia nota prot. n. 4513 del 25.09.2009 e accettazione Geo Ambiente; **43.** copia nota prot. n. 1317 del 16.03. 2010 e accettazione Geo Ambiente.

Si dichiara che la chiamata dei terzi non modifica il valore della procedura ai fini del pagamento del contributo unificato.

Aci sant'Antonio – Acireale 5 luglio 2013

Avv. Marina Lombardo

5/7/013

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

CONVENZIONE

Oggetto:Incarico legale – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da GEOAMBIENTE s.r.l. c/ACIAMBIENTE per chiamata in garanzia.

L'anno duemilatredici il giorno_____del mese di _____

TRA

Il dott. Giuseppe Romano, nella qualità di Segretario Comunale – Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Aci S. Antonio (CT) – C.F. 00410340871, in nome e per conto del quale agisce

DA UNA PARTE, E

Il Sig. Avv. GIOVANNI INGRASCI nato a _____il_____

con studio in CATANIA Via _____

C.F._____P.I._____, nella qualità di legale incaricato

DALL'ALTRA

Si stipula la seguente convenzione:

Art. 1

L'Avvocato si impegna a rappresentare e difendere questo Comune nel giudizio di cui all'oggetto, prendendo visione delle relative pratiche presso la sede del Comune, in orari da concordarsi;

Art. 2

- Con la delibera G.M. n. ____ del _____, il compenso da corrispondere al professionista incaricato, come da ipotesi di preparcella presentata in data _____ viene stabilito in complessivi € 5000,00, incluse IVA, CPA e R.A., quale costo massimo, di cui viene corrisposto un acconto di € 1.500,00 previa presentazione di regolare fattura.

Con l'accettazione dell'incarico, il professionista si impegna:

a) prima di formulare i rituali atti introduttivi a valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e. in mancanza, a darne tempestiva comunicazione;
b) a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune;
c) a tenere costantemente informata l'Amministrazione delle varie fasi processuali e dell'esito finale con relazioni scritte.

Art. 3

Nell'ambito della somma impegnata con l'atto di incarico richiamato, possono essere erogati acconti su richiesta motivata del professionista, previa presentazione di regolare fattura. Gli eventuali acconti percepiti dovranno essere, dal professionista, indicati nella parcella finale.

Il compenso, a saldo, sarà liquidato e pagato, previa presentazione di fattura, con successivo ulteriore provvedimento.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE AA.GG.

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore ..I..favorevole.....

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data..14-10-2013

IL CAPO SETTORE

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria .

Data..14-10-2013

IL RESPONSABILE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap..... s.....denominato.....

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....

DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n..... Euro.....

DISPONIBILITA' RESIDUA ..... Euro.....

Data..... IL RESPONSABILE

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO GENERALE